



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**

all'udienza del **9 aprile 2021**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. **●** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2020**, vertente

TRA

[REDACTED], nato il **[REDACTED]** a **[REDACTED]** ed ivi residente alla **[REDACTED]**, C.F.: **[REDACTED]**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presso lo studio dei quali in Castellammare di Stabia (NA), Via Amato 7, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti telematici.

RICORRENTE

E

MINISTERO dell'ISTRUZIONE della UNIVERSITA' e della RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa **[REDACTED]**, D.S, delegato dal Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

CONVENUTO

OGGETTO: inserimento in graduatoria.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro: (....).

“- accertare e dichiarare l’illegittimità / nullità / inefficacia del decreto prot. [REDACTED] del 09.2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Istituto Comprensivo [REDACTED]-sito in Grosseto, o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente corretto ripristino del punteggio di 19,02 per il profilo di assistente amministrativo, di 7,65 per il profilo di assistente tecnico e di 10,50 per il profilo di collaboratore scolastico, attribuito in sede di domanda di inserimento nell’ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 2D per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico;

- conseguentemente, accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione resistente, e per l’effetto condannare parte resistente al risarcimento in forma specifica, mediante il riconoscimento delle spettanze economiche e l’attribuzione del punteggio giuridico che avrebbe maturato sino al 30.06.2020 se non fosse stata disposta la rettifica del punteggio;

-in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall’esponente nell’ Istituto Scolastico Paritario [REDACTED] dal 07.2004 al 09.2007.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

Convenuto: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle sopra indicate ragioni, rigettare la domanda formulata da parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto di rettifica del punteggio per le graduatorie di terza fascia emesso con prot. [REDACTED] in data 09/2019 dal Dirigente dell'istituto Comprensivo [REDACTED]

Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile come introdotto dalla legge 12/11/2011 n. 183".

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2020, [REDACTED] rappresentava (i) di essere inserito nella graduatoria di istituto terza fascia per il personale ATA triennio 2017/2020; (ii) che con decreto in autotutela prot. [REDACTED] in data [REDACTED].09.2019, il Dirigente Scolastico, Dott.ssa [REDACTED], rettificava il proprio punteggio da punti 19,02 a 9,77 per il profilo di assistente amministrativo, da 7,65 a 6,80 per il profilo di assistente tecnico e da 10,50 a 7,72 per il profilo di collaboratore scolastico, a causa del mancato versamento dei contributi Inps per i servizi prestati presso la scuola paritaria [REDACTED] di [REDACTED] dal [REDACTED].07.2004 al [REDACTED].09.2007 e (iii) che comunque l'Istituto Scolastico aveva evidenziato come non vi fosse stato mendacio da parte del ricorrente. Allegava quindi documentazione per dimostrare l'effettività del servizio svolto presso la detta scuola paritaria. Tanto premesso, assumendo l'illegittimità dell'operato dell'Istituzione scolastica, ha concluso come in epigrafe compiutamente riportato.

2. Per parte resistente si è costituito l'Istituto comprensivo [REDACTED] in persona della dirigente [REDACTED] evidenziando, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte, di cui chiedeva il rigetto. Assumeva, in particolare, la doverosità del proprio intervento correttivo dal momento che il ricorrente, pur richiesto, non era stato in grado di comprovare l'avvenuto versamento dei contributi in relazione al servizio prestato presso la detta scuola paritaria e che il punteggio assegnatogli era la risultante della corretta applicazione delle previsioni di cui all'art. del D.M. 640 del 30.8.2017. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.

3. All'odierna udienza – ove parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare in ragione dell'avvenuta anticipazione della discussione nel merito - la causa, documentalmente istruita, è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data integrale lettura.

4. Preso atto delle conclusioni delle parti, di cui al verbale odierno, va preliminarmente disposta la cancellazione del subprocedimento cautelare n. [REDACTED]/2020 in ragione dell'intervenuta rinuncia alla relativa domanda, stante l'evidente superfluità di una pronuncia cautelare; nulla sulle spese.

Nel merito la domanda è fondata.

5. Viene qui in rilievo la ormai nota questione se il servizio svolto presso le scuole paritarie possa o no essere valorizzato solo in presenza della prova del versamento dei contributi previdenziali da parte della scuola non statale presso la quale il lavoratore era precedentemente impiegato (non sorgendo quindi questione circa la correttezza del calcolo operato prima e dopo l'avvenuta decurtazione).

Ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento che appare ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito e amministrativa¹ secondo cui la valorizzazione in esame non può dipendere da un comportamento di un terzo rispetto alla cui osservanza il lavoratore peraltro non ha alcun potere sostitutivo o coercitorio. Appare infatti un'illegittima forzatura disconoscere, a causa del mancato

¹ Vd. Trib. Treviso sentenza n. 226/2020 e ord. 86/2019, Trib. Teramo ordinanza 26.02.2019, Trib. Milano sentenza n. 1205/2020 e n. 1098/2019 e, quanto alla giustizia amministrativa, TAR Catania, sez. III, sentenza n. 516/2005, TAR Lazio sentenza del 5 marzo 2020, CONSIGLIO DI STATO sentenze nn. 2902/2001 e 2136/2013.

versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto dal lavoratore quando l'inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici ove era stato prestato servizio. Comportamento la cui violazione è addirittura presidiata da specifiche sanzioni, anche penali. Da tale condotta omissiva - rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in una condizione di estraneità ed anzi, legittimamente, confidando nel comportamento altrui, ben potrebbe non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro² - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, così "aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo" (in Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.04.2013, n. 2136). La mancata valutazione del servizio prestato, in assenza di una specifica previsione legislativa di rango primario, finirebbe per attribuire alle inadempienze dell'istituto d'istruzione un'impropria funzione sanzionatoria indiretta, che si riverbera a danno del dipendente, nonostante la relativa tutela contributiva gravi sul datore di lavoro. Né del resto l'onere di contribuzione da parte dell'ente datore di lavoro ha alcuna attinenza con il riscontro della capacità professionali del lavoratore quali derivate dalla maturata esperienza lavorativa (anche) presso istituti paritari (pur diversamente valutata ai fini del punteggio, questione qui non in rilievo).

6. Seguendo invece l'impostazione della resistente, fatta propria anche nelle circolari ministeriali richiamate nel proprio atto di costituzione, deriverebbe in sostanza che un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi finirebbe per pregiudicare le legittime aspettative del lavoratore (così anche Trib. Milano, sez. lav., n. 229/19) dal momento che il dato che l'impianto normativo intende valorizzare è connesso unicamente all'avvenuta pregressa esperienza lavorativa, che, sola, va doverosamente riscontrata. E' ovvio che il versamento dei contributi potrebbe costituire un indice dell'avvenuta prestazione lavorativa, ma - ragionando sull'ipotesi della falsità di quanto documentalmente certificato - potrebbe ben avvenire il contrario ovvero che i contributi risultino versati (magari di fatto da parte del lavoratore) al solo scopo di far apparire la sussistenza della prestazione, in realtà mai avvenuta in quanto solo formalmente e falsamente attestata.

Non è quindi in discussione né il potere/dovere dell'amministrazione di procedere a verifiche e controlli (del resto previsto dall'art. 7.4 del D.M. n. 640/17 secondo cui "Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti"), né le modalità della dichiarazione resa sul punto dal lavoratore.

7. Nello specifico il [redacted] ha ommesso di compilare la sezione I, lett. M della domanda nella parte in cui si prevede che qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante debba dichiarare "che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia". Ritiene il Tribunale che non si debba tanto fare questione sulla formulazione letterale richiesta dal modulo di domanda (ovvero dichiarare "CHE" sia stata assolta e non "SE" sia stata assolta la prestazione contributiva) quanto piuttosto di legittimità della supposta derivazione del punteggio da un fatto indipendente dalla volontà del lavoratore e assolutamente indifferente rispetto alla ratio sottesa alla normativa che non è

² E se anche si volesse ritenere, come certa giurisprudenza di merito (Trib. Busto Arsizio sent. 9/2020, richiamata da parte resistente), che la previsione dell'art. 7 DM 640/2017 imponga al lavoratore un onere di verifica presso l'Istituto previdenziale circa l'assolvimento del detto obbligo da parte del datore di lavoro, dall'eventuale verifica e addirittura dalla dichiarazione positiva del lavoratore circa l'insussistenza del versamento, non si potrebbe per ciò solo legittimamente far derivare la decurtazione del punteggio, pena far ricadere sul lavoratore il fatto altrui illegittimo o, in caso di mancata verifica presso l'Ente, sanzionare per ciò solo tale omissione con la perdita del punteggio.

quella di costituire un pungolo verso l'assolvimento dei doveri contributivi in capo al datore di lavoro bensì di valorizzare l'esperienza lavorativa maturata. I controlli che l'amministrazione deve svolgere sono dunque esclusivamente quelli funzionali alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda sotto il profilo dell'accertamento della sussistenza dell'esperienza lavorativa pregressa non svolta presso scuole statali.

8. Ebbene sul punto specifico parte ricorrente ha comprovato documentalmente l'esperienza lavorativa e il dato non è contestato dalla resistente, la quale ha escluso espressamente il mendacio, non ha contestato lo svolgimento della prestazione e anzi in passato ha computato i medesimi periodi lavorativi nel punteggio del ricorrente³ e si è limitata unicamente a considerare il mancato pagamento dei contributi come pregiudizievole ex se nel calcolo del punteggio, anche se la prestazione nella scuola paritaria sia stata effettivamente resa.

~~_____~~ ha infatti prodotto all' I.C. Grosseto ~~_____~~ contratti di lavoro e certificati di servizio diretti ad attestare l'esistenza dei rapporti di lavoro e l'effettività dei relativi servizi e segnatamente:

- l'atto prot. ~~_____~~ del ~~_____~~.07.2004 dell'Istituto Scolastico Paritario ~~_____~~ s.r.l. di conferimento della nomina di assistente amministrativo all'istante a partire dal ~~_____~~.07.2004 (allegato 4);

- certificato n. ~~_____~~ del ~~_____~~.06.2005 emesso dall'Istituto Scolastico Paritario ~~_____~~ s.r.l. attestante lo svolgimento del servizio prestato dal ~~_____~~ in qualità di assistente amministrativo dal ~~_____~~.07.2004 (allegato 5).

- certificato n. ~~_____~~ del ~~_____~~.02.2008 emesso dall'Istituto Scolastico Paritario ~~_____~~ s.r.l. attestante il servizio prestato dal ~~_____~~ in qualità di assistente amministrativo dal ~~_____~~.07.2004 al ~~_____~~.09.2007 (allegato 6). ~~_____~~

~~_____~~ che i contributi daps erano stati ~~_____~~ sulla posizione assicurativa n. ~~_____~~.

Inoltre, il ricorrente risulta in possesso di un CUD ~~_____~~ da cui si evince la retribuzione versata in suo favore da parte dell'Istituto Scolastico Paritario ~~_____~~ s.r.l. (allegato 7).

Né vi sono circostanze contrarie che possano smentire l'effettività del servizio svolto dal ricorrente (ad esempio il MIUR non ha documentato o anche solo allegato di aver effettuato controlli sulla posizione del ricorrente - con riferimento al periodo in contestazione - presso il Centro per l'Impiego o presso l'amministrazione finanziaria con esito negativo).

9. In definitiva l'omissione contributiva può costituire unicamente indizio del mancato svolgimento dei servizi dichiarati ma da sola non può costituire prova è sufficiente in tal senso, tanto più nel caso di specie in cui: a) il ricorrente ha prodotto documentazione attestante il contrario; b) le difficoltà economiche della società che gestiva la scuola comprovano l'evenienza che il mancato versamento dei contributi non fosse dipeso dall'ineffettività della prestazione bensì solo dalle predette difficoltà di parte datoriale. In ordine a tali difficoltà parte ricorrente ha allegato e comprovato che l'Istituto Scolastico Paritario ~~_____~~ attualmente risulta in liquidazione e ha cessato la propria attività dal ~~_____~~ 2014 (allegato 10 ric.).

10. ~~_____~~ in quanto genericamente allegato e ~~_____~~ adeguatamente con riferimento, non solo all'astratta possibilità d'essere chiamato a svolgere supplenze per l'a.s. 2019/2020 bensì all'ipotetico, concreto, pregiudizio derivante dalla prova che soggetti in posizione deteriore in

³ Cfr. allegati 3, 8 e 9 al ricorso introduttivo.

graduatoria siano stati effettivamente chiamati a svolgere prestazioni che invece, se fosse stato riconosciuto il corretto punteggio, sarebbero spettate al ricorrente.

11. Per le suesposte ragioni, il ricorso merita parziale accoglimento, come da dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] con ricorso del [redacted] gennaio 2020, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- accerta l'illegittimità del provvedimento prot. [redacted] del [redacted] 09.2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.C. Istituto Comprensivo Grosseto [redacted], nella parte in cui ha decurtato il punteggio complessivamente assegnato al ricorrente, non riconoscendo lo specifico punteggio relativo ai servizi da questi resi presso Istituto Scolastico Paritario [redacted] s.r.l. di [redacted] dal [redacted] 07.2004 al [redacted] 09.2007 e, segnatamente, il punteggio di 19,02 per il profilo di assistente amministrativo, di 7,65 per il profilo di assistente tecnico e di 10,50 per il profilo di collaboratore scolastico, - già in origine assegnato in sede di domanda d'inserimento e per l'effetto,
- condanna l'amministrazione a collocare il ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria di istituto, riconoscendo il punteggio di cui sopra, oltre quello eventualmente medio tempore maturato;
- [redacted];
- condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli Avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito, procuratori antistatari, che si liquidano in complessivi euro 3.800 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, ove dovute come per legge.

Grosseto, 6 aprile 2021

IL GIUDICE

Giuseppe Grosso